



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

**REGOLAMENTO RIGUARDANTE MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI INDIVIDUALI
PER LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA DEL POR CALABRIA FESR 2007/2013, DEL POR
CALABRIA FSE 2007/2013 E DELL'FSC 2007-2013**
interamente sostitutivo del Regolamento n. 8 del 10 giugno 2009 e del Regolamento n. 9 dell'11
giugno 2010.

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 28 febbraio 2014

Si assegna il numero 4 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2014

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. _____
del _____ dell'anno **2014**

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

**TITOLO I – ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA
E ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI DEGLI ESPERTI INDIVIDUALI****ARTICOLO
1
Ambito di Applicazione**

1. La Giunta Regionale della Calabria, con il presente Regolamento, disciplina le modalità di selezione degli Esperti Individuali per le attività di Assistenza Tecnica dei Programmi Operativi Regionali FESR e FSE e dei Progetti finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2007/2013 (di seguito anche Programmi) e le modalità di funzionamento della Banca Dati per la loro selezione.
2. L'Amministrazione Regionale per l'attuazione dei Programmi di cui al comma precedente, si avvale dell'apporto di professionalità esterne, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale, che prevede per le Autorità di Gestione dei Programmi un adeguato supporto di "Assistenza Tecnica" nella realizzazione dei medesimi per i casi in cui tale soluzione risulti maggiormente rispondente sia alle esigenze di rafforzamento tecnico, nonché alla necessità di coinvolgere, attraverso tali forme di collaborazione, coloro che si sono contraddistinti per percorsi formativi di eccellenza.

3. Gli apporti professionali di Assistenza Tecnica sono acquisiti dalle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi con le modalità di selezione stabilite dal presente Regolamento nel rispetto della normativa vigente in materia¹. Al riguardo, il ricorso a forme di "Assistenza Tecnica" è espressamente previsto dalla normativa comunitaria e nazionale², quale supporto necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite alle Autorità di Gestione riconosciute all'interno dei Programmi di cui al comma 1. A seguito dell'approvazione del Piano di Azione delle Attività di Assistenza Tecnica, di cui al successivo articolo 7, ciascun Dipartimento provvede a verificare, secondo le modalità previste dal successivo articolo 8, che tra il personale in servizio presso l'Amministrazione Regionale non siano disponibili le figure professionali richieste nel Piano di Azione delle Attività di Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale.

Nell'eventualità che venga accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse professionali disponibili all'interno dell'Amministrazione Regionale, anche mediante forme di mobilità, aventi i requisiti professionali individuati come necessari, sarà attivata la procedura di selezione disciplinata dal presente Regolamento.

Le attività di Assistenza Tecnica sono definite analiticamente nelle specifiche Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013 del POR Calabria FSE 2007/2013 e nelle Delibere Cipe di riferimento per l'FSC.

Le prestazioni richieste avranno una durata necessariamente circoscritta nel tempo e funzionale agli obiettivi dei Programmi e la stessa non potrà mai superare la durata del relativo ciclo di programmazione ed attuazione.

L'Assistenza Tecnica è attivata attraverso il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

L'Amministrazione Regionale, nel rispetto della normativa vigente, provvede a definire già nella fase di selezione, secondo le modalità riportate nel successivo articolo 10, la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.

4. L'Amministrazione Regionale, attraverso la Banca Dati degli Esperti Individuali oggetto del presente Regolamento, seleziona gli Esperti individuali per lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica previste negli specifici paragrafi dei Programmi di cui al comma 1 approvati dalla Commissione Europea e dallo Stato italiano e di seguito riportati:
 - POR Calabria FESR 2007/2013 e FSC 2000-2006 e 2007-2013
 - Supporto all'Autorità di Gestione, al Comitato di coordinamento del Programma, ai Responsabili degli

¹ Art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 così come modificato dal comma 76 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e così sostituito dall'art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133, nonché delle successive modificazioni ed integrazioni.

² Art. 46 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006; Delibera CIPE N. 166 del 21 dicembre 2007; DPR 196 del 3 ottobre 2008 Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.

- Assi/Settori Prioritari nella realizzazione delle attività di coordinamento e gestione del POR e delle risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione.
- Supporto al Coordinatore del Piano di Azione Obiettivi di Servizio, al Comitato di Coordinamento del Piano, ai Responsabili degli Indicatori nella realizzazione delle attività di coordinamento e gestione del Piano .
 - Unità di Progetto per il Coordinamento e la Gestione dei Progetti Integrati di Sviluppo Regionale (cfr. Linea di Intervento 9.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013).
 - Laboratori Territoriali di Progettazione, Unità Tecnica Regionale di Coordinamento e Gruppi Tecnici Regionali della Progettazione Integrata (cfr. Paragrafo 5.4.7 e Linea di Intervento 9.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013).
 - Unità di Programmazione Operativa per i Settori di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013 (cfr. Linea di Intervento 9.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013).
 - Unità di Monitoraggio presso i Dipartimenti Regionali, le Amministrazioni Provinciali e gli Organismi Intermedi (cfr. Linea di Intervento 9.1.1.3 del POR Calabria FESR 2007/2013).
 - Unità di Controllo di 1° Livello presso i Dipartimenti Regionali, le Amministrazioni Provinciali e gli Organismi Intermedi (cfr. Linea di Intervento 9.1.1.4 del POR Calabria FESR 2007/2013).
 - Unità di Verifica degli Appalti Pubblici (cfr. Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR 2007/2013 – Paragrafo 2.2.4).
 - Segreteria Tecnica dell’Autorità di Certificazione (cfr. Linea di Intervento 9.1.1.5 del POR Calabria FESR 2007/2013).
 - Segreteria Tecnica dell’Autorità di Audit (cfr. Linea di Intervento 9.1.1.5 del POR Calabria FESR 2007/2013).
 - Piano di Valutazione Unitario del POR Calabria FESR 2007/2013 e del POR Calabria FSE 2007/2013 (cfr. Linea di Intervento 9.1.1.6 del POR Calabria FESR 2007/2013).
 - Piano di Comunicazione del POR Calabria FESR 2007/2013 (cfr. Linea di Intervento 9.1.1.7 del POR Calabria FESR 2007/2013).
 - Ufficio del Partenariato del POR Calabria FSE 2007/2013 (cfr. Linea di Intervento 9.2.1.1 del POR Calabria FESR 2007/2013, Protocollo di Intesa in corso di formalizzazione).
 - Ufficio dell’Autorità per le Politiche dell’Uguaglianza (cfr. Paragrafo 5.4.1 del POR Calabria FESR 2007/2013).
 - Programma di Azioni di Cooperazione Interregionale del POR Calabria FESR 2007/2013 (cfr. Paragrafo 4.9.2 e Linee di Intervento 9.2.1.1 e 9.2.1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013).
 - POR Calabria FSE 2007/2013.
 - Segreteria Tecnica dell’Autorità di Gestione (cfr. Obiettivo Operativo O.1 del POR Calabria FSE 2007/2013).
 - Unità di Monitoraggio presso i Dipartimenti Regionali, le Amministrazioni Provinciali e gli Organismi Intermedi (cfr. Obiettivo Operativo O.2 del POR Calabria FSE 2007/2013).
 - Unità di Controllo di 1° Livello presso i Dipartimenti Regionali, le Amministrazioni Provinciali e gli Organismi Intermedi (cfr. Obiettivo Operativo O.3 del POR Calabria FSE 2007/2013).
 - Segreteria Tecnica dell’Autorità di Certificazione (cfr. Obiettivo Operativo O.4 del POR Calabria FSE 2007/2013).
 - Segreteria Tecnica dell’Autorità di Audit (cfr. Obiettivo Operativo O.4 del POR Calabria FSE 2007/2013).
 - Piano di Valutazione Unitario del POR Calabria FESR 2007/2013 e del POR Calabria FSE 2007/2013 (cfr. Obiettivo Operativo O.5 del POR Calabria FSE 2007/2013).
 - Piano di Comunicazione del POR Calabria FSE 2007/2013 (cfr. Obiettivo Operativo O.6 del POR Calabria FSE 2007/2013).
 - Programmi di Cooperazione Transnazionale e Interregionale dell’Asse Prioritario V del POR Calabria FSE 2007/2013 (cfr. Paragrafo 4.5 e Obiettivi Operativi N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 del POR Calabria FSE 2007/2013).
 - Progetti Operativi Specifici dell’Asse VII del POR Calabria FSE 2007/2013 (cfr. Paragrafo 4.7 e Obiettivi Operativi P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, Q.1, Q.2, Q.3, Q.4, Q.5 del POR Calabria FSE 2007/2013).
 - Ufficio dell’Autorità per le Politiche dell’Uguaglianza (cfr. Paragrafo 5.4.1 del POR Calabria FSE 2007/2013).
5. La selezione degli Esperti individuali è effettuata secondo le modalità descritte nei successivi

- articoli 9, 10, 11 e 12. In particolare la procedura di selezione prevede:
- Nomina delle Commissioni di Valutazione degli Avvisi Pubblici per la Selezione degli Esperti (articolo 9).
 - Predisposizione e Approvazione degli Avvisi Pubblici per la Selezione degli Esperti (articolo 10).
 - Pubblicazione degli Avvisi Pubblici per la Selezione degli Esperti (articolo 11).
 - Valutazione e Selezione degli Esperti (articolo 12).
6. La Banca Dati è utilizzabile anche dalle Amministrazioni Provinciali, dagli Organismi Intermedi e dai Beneficiari di operazioni finanziate dai Programmi di cui al comma 1 dell'articolo 1 per le attività previste dai medesimi Programmi, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e secondo le modalità formalizzate nell'ambito delle specifiche convenzioni con la Regione Calabria.
7. La Banca Dati è accessibile a tutti i Soggetti interessati nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria all'indirizzo: www.regione.calabria.it.
8. Il presente Regolamento è pubblicato nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria all'indirizzo: www.regione.calabria.it.

ARTICOLO

2

Esclusioni

1. Sono escluse dalla applicazione delle disposizioni del presente Regolamento le tipologie di incarico sotto specificate:
- a) gli incarichi conferiti ai componenti degli Organismi di Controllo interno, dei Nuclei di Valutazione e dei Nuclei di cui alla Legge 144/1999;
 - b) gli incarichi disciplinati da una specifica normativa di settore (ad. es. incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione di opere pubbliche) da richiamare nelle motivazioni del relativo provvedimento di conferimento;
 - c) le prestazioni caratterizzate dalla infungibilità per il contenuto di natura artistica, culturale, scientifica non comparabile in quanto strettamente connesso a particolari abilità, interpretazioni o elaborazioni del prestatore d'opera che ha acquisito nel suo campo specifico una chiara fama professionale comprovata da idonea documentazione;
 - d) gli incarichi conferiti, nell'ambito del POR Calabria FESR 2007/2013, del POR Calabria FSE 2007/2013 e delle risorse FSC 2000-2006 e 2007/2013, a Esperti di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale per i seguenti ruoli:
 - Coordinatori Tecnici delle Unità di Progetto dei Progetti Integrati di Sviluppo Regionale e dei Progetti Strategici Regionali.
 - Coordinatori Tecnici dei Laboratori Territoriali di Progettazione.
 - Coordinatori Tecnici delle Unità di Programmazione Operativa Settoriale.
 - Commissari Straordinari per la velocizzazione delle procedure ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2.
 - Componenti dei Comitati Tecnico-Scientifici nell'ambito di progetti di valenza strategica che richiedono il contributo di specifiche e comprovate competenze tecnico-scientifiche, riconosciute a livello nazionale e internazionale.
 - Coordinatori Tecnici dei Progetti di Valutazione previsti dal Piano delle Valutazioni 2007/2013.
 - Coordinatori Tecnici delle Linee di Attività e dei Progetti Strategici Orizzontali del Piano di Comunicazione.
 - Coordinatori Tecnici dei Progetti Operativi Specifici dell'Asse VII – Capacità Istituzionale del POR Calabria FSE 2007/2013.
 - Coordinatore Tecnico dell'Ufficio del Partenariato.
 - Coordinatore Tecnico dell'Ufficio dell'Autorità per le Politiche dell'Uguaglianza.
 - Coordinatori Tecnici dei Progetti di Cooperazione Territoriale (Obiettivo 3), Interregionale (POR Calabria FESR 2007/2013) e Interregionale/Transnazionale (POR Calabria FSE 2007/2013);
 - e) gli incarichi conferiti ai Componenti di Commissioni di Valutazione e di Gara;
 - f) gli incarichi conferiti nei casi di eccezionale straordinarietà ed urgenza, adeguatamente motivata e documentata nel provvedimento di conferimento di incarico professionale, in cui i tempi ristretti non consentono di attendere l'utile esperimento della procedura comparativa di nel seguito del presente Regolamento;

- g) gli incarichi conferiti a seguito di procedure di selezione, espletate ai sensi del presente Regolamento e nel rispetto degli obblighi di comunicazione e pubblicità, ed andate deserte;
2. Per i casi contemplati alla lettera d) del precedente comma, sarà predisposto uno specifico regolamento che disciplinerà procedure semplificate di selezione di esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale attraverso la pubblicazione di avvisi e la successiva comparazione dei curricula pervenuti..
3. È altresì escluso dalla applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, prescindendo dall'esperienza della procedura di comparazione e pubblicità, il conferimento degli incarichi ad Esperti Individuali, iscritti o meno nella Banca Dati, per collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese (partecipazione a convegni e seminari, singola docenza e simili). In tali casi il compenso corrisposto deve essere di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa.
4. In tutti i casi sopra previsti, nel provvedimento di conferimento si deve dare ampiamente atto dei motivi che giustificano la deroga e della congruità del compenso.

ARTICOLO

3

Articolazione della Banca Dati degli Esperti Individuali

1. La Banca Dati è articolata in Settori di Attività e Aree Professionali.
2. Al momento dell'iscrizione alla Banca Dati degli Esperti Individuali i Soggetti interessati devono specificare, secondo le modalità previste nel successivo articolo 4:
- i Settori di Attività per i quali intendono essere selezionati a seguito della pubblicazione degli Avvisi Pubblici;
 - le Aree Professionali per le quali intendono essere selezionati a seguito della pubblicazione degli Avvisi Pubblici. Le Aree Professionali possono essere riferite:
 - ai Settori di Attività selezionati nei casi in cui si ritengano prevalenti le competenze settoriali/ tematiche delle attività;
 - a tutti i Settori di Attività nei casi in cui si ritengono prevalenti le competenze orizzontali connesse alle specifiche aree professionali.
3. I Settori di Attività utilizzati dalla Banca Dati degli Esperti Individuali sono riportati di seguito:
- Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica
 - Società dell'Informazione
 - Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico
 - Risorse Idriche
 - Difesa del Suolo, Tutela delle Coste, Prevenzione dei Rischi Naturali e Protezione Civile
 - Gestione dei Rifiuti
 - Bonifica dei Siti Inquinati
 - Rete Ecologica e Patrimonio Forestale
 - Patrimonio Culturale - Turismo Sostenibile
 - Infrastrutture e Servizi di Trasporto
 - Industria, Artigianato e Servizi
 - Agricoltura e Filiere Agroalimentari
 - Pesca
 - Istruzione
 - Formazione e Lavoro
 - Inclusione Sociale e Pari Opportunità
 - Sicurezza e Legalità
 - Città e Aree Urbane
 - Sviluppo Locale
 - Sviluppo Rurale
 - Cooperazione Territoriale
 - Internazionalizzazione e Attrazione degli Investimenti
4. Le Aree Professionali utilizzate dalla Banca Dati degli Esperti Individuali sono riportate di seguito:

- Studi e Analisi di Fattibilità
- Programmazione Settoriale e Territoriale
- Progettazione Integrata
- Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
- Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti
- Rendicontazione e Certificazione della Spesa dei Progetti
- Controllo dei Programmi e dei Progetti
- Verifica dei Programmi e dei Progetti
- Valutazione dei Programmi e dei Progetti
- Monitoraggio e Valutazione Ambientale
- Gestione degli Appalti Pubblici
- Sistemi Informativi per la Gestione dei Programmi e dei Progetti - Informazione e Comunicazione
- Sviluppo della Capacità Istituzionale
- Concorrenza e Mercati Finanziari
- Strumenti per la Finanza di Progetto

ARTICOLO

4

Riferimenti Normativi

1. La normativa nazionale di riferimento è la seguente:
- Legge 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 76 e 77 che hanno introdotto disposizioni in materia di affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione.
 - Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'articolo 7 (come modificato dall'art. 3, comma 76, della legge 244/2007 "Legge finanziaria 2008") in combinato disposto con il citato art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 58, 76 e 77 della legge 244/2007 "Legge finanziaria 2008", che disciplinano il conferimento degli incarichi esterni, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.
 - D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133 ed in particolare l'articolo 46 del citato decreto legge n. 112/08 avente ad oggetto "Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione" che ha modificato il comma 6 dell'articolo 7 del D.lgs. n. 165/2001, l'articolo 3, comma 55, 56 e 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilendo che gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, c. 2, del D.Lgs 267/00".
 - Legge n. 228/2012, art. 1, comma 147 che ha modificato l'art. 7, comma 6, lett. D del D.lgs 165/2001;
 - Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'articolo 1, comma 11, in base al quale "l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'Ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale".
 - Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006) ed in particolare l'articolo 1, comma 173, che prevede che gli atti di spesa relativi ad incarichi di studio e consulenza di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.
 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 1180 che modificando l'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ha introdotto l'obbligo, anche per le Amministrazioni pubbliche, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, di darne comunicazione al Centro per l'Impiego competente per territorio, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.
 - Artt. 2222 e ss. del Codice Civile.

- Artt. 9 -10 del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008.
- 2. La normativa regionale di riferimento è la seguente:
 - Artt. 9 e 10, Legge Regionale n. 9 dell'11 maggio 2007.
 - Art. 17, Legge Regionale n. 15 del 13 giugno 2008.
 - Deliberazione di Giunta regionale n. 394 del 31.10.2013 che ha revocato la deliberazione n. 291/2008 e ha fissato nuovi criteri per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo.
 - Legge Regionale 31 del 7 agosto 2002.
 - Deliberazione della Giunta regionale n. 428 del 20 novembre 2013.
- 3. Per gli Enti Locali si applicano altresì:
 - Art. 110, comma 6, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. Enti Locali).
 - Commi 55, 56 e 57 dell'art. 3 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007.
- 4. Si fa altresì riferimento a:
 - Deliberazione della Corte dei Conti del 17 febbraio 2006, n. 4/AUT/2006 che approva le “Linee guida per l’attuazione dell’art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali”.
 - Deliberazione della Corte dei Conti del 15 febbraio 2005 n. 6, recante “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d’incarico di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42).
 - Circolare n. 2 del 11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto "Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne”, che ha chiarito e dato indicazioni, anche con la predisposizione di uno schema di regolamento-tipo, a tutte le Pubbliche Amministrazioni in ordine alla corretta applicazione del novellato art.7 del D.Lgs. 165/2001.
 - Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004 e n. 5 del 21 dicembre 2006.

TITOLO II – ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI**ARTICOLO****5****Modalità di Iscrizione alla Banca Dati**

1. I Soggetti interessati devono registrarsi nell'apposita area del sito www.regione.calabria.it. L'iscrizione avviene in due fasi :
 - Inserimento dei dati anagrafici e dichiarazione del consenso al loro trattamento secondo la normativa vigente.
 - Inserimento del curriculum vitae, attraverso la compilazione delle specifiche Schede di cui al successivo comma 3.
2. La Banca Dati, acquisite le informazioni relative ai dati anagrafici, invia in automatico una e-mail al Soggetto interessato con i dati necessari (username e password) per accedere alla seconda fase di registrazione.
3. Il Soggetto interessato completa l'iscrizione, dopo aver impostato i propri dati per gli accessi futuri, compilando le seguenti schede predefinite relative ai titoli ed alle esperienze professionali:
 - Scheda n. 1 – Dati Anagrafici.
 - Scheda n. 2 - Settori di Attività e Aree Professionali
 - Scheda n. 3 - Titolo di Studio.
 - Scheda n. 4 - Altri Titoli (Master, Specializzazioni, Abilitazioni Professionali, etc.).
 - Scheda n. 5 - Esperienze Professionali.
 - Scheda n. 6: - Conoscenza delle Lingue.
 - Scheda n. 7 - Pubblicazioni.
 - Scheda n. 8 - Altre Informazioni.E' obbligatoria la compilazione di tutte le Schede con eccezione della Scheda n. 7 e n. 8
Le iscrizioni alla Banca Dati incomplete, imprecise o non corrispondenti ai criteri minimi di iscrizione, non verranno prese in considerazione. Non è ammessa la candidatura di società, associazioni, enti, etc.
4. I Soggetti interessati, attraverso l'iscrizione nella Banca Dati, individuano i Settori di Attività e le Aree Professionali per le quali si candidano a prestare attività di assistenza tecnica.
5. Il periodo di validità dell'iscrizione alla Banca Dati è di 12 mesi. Trascorso tale periodo, le domande che non saranno state aggiornate, ovvero confermate, saranno automaticamente eliminate dalla Banca Dati. Sarà cura del Responsabile della Banca Dati inviare, attraverso posta elettronica, apposito avviso prima della scadenza del periodo di validità.
6. L'inserimento nella Banca Dati non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali.

ARTICOLO**6****Requisiti di Ammissibilità per l'iscrizione alla Banca Dati**

1. Il Soggetto interessato, per iscriversi alla Banca Dati, deve possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - essere cittadino di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;
 - essere in possesso:
 - del diploma di laurea del vecchio ordinamento (quadriennale/quinquennale) conseguito presso Università italiane o un titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia;
 - ovvero essere in possesso del diploma di Laurea specialista del nuovo ordinamento, conseguito presso Università italiane o un titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia;
 - ovvero essere in possesso del diploma di Laurea triennale conseguito presso Università italiane o un titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia, purché integrata con un titolo di specializzazione previsto dall'ordinamento professionale di riferimento;

- godere dei diritti civili e politici;
- non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
- non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, con sentenza passata in giudicato.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali con documentata esperienza di almeno 3 anni.

2. Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.

TITOLO III - SELEZIONE DEGLI ESPERTI**ARTICOLO****7****Approvazione del Piano di Azione delle Attività di Assistenza Tecnica dei Programmi Operativi/Attuativi Regionali 2007 – 2013**

1. La pubblicazione degli Avvisi Pubblici per la selezione degli Esperti Individuali per le attività di Assistenza Tecnica dei Programmi di cui all'articolo 1, comma 1, deve essere preceduta dalle seguenti attività:
 - a) Predisposizione da parte dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale del Piano di Azione delle Attività di Assistenza Tecnica, in conformità e in coerenza con quanto previsto:
 - dal Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 e dalle successive Delibere CIPE di attuazione;
 - dai Progetti Operativi di Assistenza Tecnica del PON "Governance e Assistenza Tecnica" FESR 2007/2013;
 - dal PON "Governance e Azioni di Sistema" FSE 2007/2013; - dalla normativa nazionale e regionale in materia;
 - dagli obiettivi specifici e operativi e dalle linee di intervento dello specifico Asse Prioritario del Programma Operativo Regionale;
 - dai relativi criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza.Il Piano di Azione è elaborato a partire dalla ricognizione dei fabbisogni di assistenza tecnica (settori di attività e aree professionali, numero di esperti, impegno previsto in giornate/uomo) effettuata dai Dirigenti Generali del Dipartimento regionale a cui afferiscono i Settori di interesse dei Programmi di cui al comma 1 dell'articolo 1.
 - b) Approvazione del Piano di Azione delle Attività di Assistenza Tecnica da parte del Comitato di Coordinamento del Programma Operativo/Attuativo Regionale.
 - c) Approvazione da parte della Giunta Regionale del Piano di Azione delle Attività di Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale.
Per quanto riguarda il POR Calabria FESR 2007-2013 detto Piano di Azione coincide con il Documento di Attuazione dell'Asse IX - Assistenza Tecnica, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 629 del 21 settembre 2009.

ARTICOLO**8****Verifiche Propedeutiche alla Pubblicazione degli Avvisi Pubblici per la Selezione degli Esperti**

1. La pubblicazione degli Avvisi Pubblici per la selezione degli Esperti Individuali per le attività di Assistenza Tecnica dei Programmi di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve essere preceduta dalle seguenti attività di verifica circa l'inesistenza, all'interno dell'Amministrazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero circa l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno:
 - a) Attestazione del Dirigente Generale del Dipartimento regionale richiedente l'Assistenza Tecnica circa l'assenza, tra il personale in servizio presso il Dipartimento medesimo, delle strutture e delle figure professionali idonee richieste allo svolgimento dell'incarico ovvero circa l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno ed inoltre al Dirigente Generale del Dipartimento 7 – "Organizzazione e Personale" della richiesta di assegnazione di personale in servizio nell'Amministrazione avente i requisiti professionali individuati.
 - b) Ricognizione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento 7 – "Organizzazione e Personale" della presenza/assenza in servizio nell'Amministrazione delle strutture e delle figure professionali idonee richieste allo svolgimento dell'incarico ovvero circa l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno.
 - c) In caso di esito positivo della ricognizione sub b), il Dirigente Generale del Dipartimento 7 – "Organizzazione e Personale" attesta la presenza in servizio nell'Amministrazione delle figure professionali richieste con indicazione della qualifica del/i funzionario/i e del Dipartimento di assegnazione. Tale attestazione è condizione necessaria per attivare, su proposta del Dirigente Generale del Dipartimento 7 – "Organizzazione e Personale", la procedura di mobilità interna salvo il

caso in cui il Dirigente del Dipartimento assegnatario dichiara che il/i funzionario/i individuato/i è/sono incaricato/i dello svolgimento di funzioni esattamente corrispondenti agli skill professionali richiesti in seno alla presente procedura e lo svolgimento delle stesse è essenziale per assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'Amministrazione.

- d) In caso di esito negativo della ricognizione sub b) il Dirigente Generale del Dipartimento 7 –“Organizzazione e Personale” attesta l’assenza in servizio nell’Amministrazione delle figure professionali richieste. Tale attestazione è condizione necessaria per procedere alle successive fasi di selezione di esperti esterni all’Amministrazione.
- e) Comunicazione del Dirigente Generale del Dipartimento 7 – “Organizzazione e Personale” al Dirigente Generale del Dipartimento competente per materia degli esiti delle procedure di cui alle precedenti lettere. Di tale comunicazione è obbligatorio dare atto nel Decreto di approvazione dell’Avviso Pubblico per la Selezione degli Esperti.

ARTICOLO

9

Nomina delle Commissioni di Valutazione degli Avvisi Pubblici per la Selezione degli Esperti

1. La nomina delle Commissioni di valutazione degli Avvisi Pubblici per la Selezione degli Esperti deve essere effettuata con Decreto dell’Autorità di Gestione del Programma, di cui al comma 1 dell’articolo 1, interessato alla Selezione.
2. Le Commissioni di Valutazione devono avere la seguente composizione:
 - Un componente, con funzione di Presidente, designato dall’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale tra i Dirigenti del Dipartimento a cui la stessa si riferisce.
 - Un componente designato dal Dirigente Generale del Dipartimento direttamente interessato all’acquisizione del supporto di Assistenza Tecnica tra i Dirigenti del medesimo Dipartimento.
 - Dirigente o funzionario nominato dal Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.Ogni Commissione di Valutazione è supportata da un funzionario con funzioni di segretario individuato con lo stesso decreto di nomina della Commissione.
Le Commissioni di Valutazione possono avvalersi del supporto di eventuali esperti, ove necessari e in base all’oggetto della prestazione richiesta, anche per accertare le conoscenze linguistiche dei partecipanti.

ARTICOLO

10

Predisposizione e Approvazione degli Avvisi Pubblici per la Selezione degli Esperti

1. La predisposizione e l’approvazione degli Avvisi Pubblici per la Selezione degli Esperti Individuali per le attività di Assistenza Tecnica dei Programmi di cui all’articolo 1, comma 1, è di competenza dei Dirigenti di Settore / Servizio responsabili delle Linee di Intervento all’interno delle quali sono previsti gli Avvisi Pubblici per le attività di Assistenza Tecnica.
2. Gli Avvisi Pubblici di Selezione devono contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:
 - settori di attività e aree professionali (numero, declaratoria) richieste per le attività di assistenza tecnica;
 - contenuti professionali delle attività di assistenza tecnica;
 - modalità di presentazione / aggiornamento delle candidature mediante iscrizione alla Banca Dati Esperti Individuali, modalità di svolgimento della selezione, criteri di ammissibilità e di valutazione della selezione (verifica ammissibilità, punteggio attribuibile ai criteri di valutazione, formazione della graduatoria);
 - sede delle attività di assistenza tecnica;
 - durata, trattamento economico e inquadramento normativo delle attività di assistenza tecnica.
3. I Dirigenti, responsabili delle Linee di Intervento all’interno delle quali sono previsti gli Avvisi Pubblici per le attività di Assistenza Tecnica, nominano, con appositi decreti, i Responsabili di Procedimento degli Avvisi stessi e dispongono l’assunzione degli impegni di spesa per la realizzazione delle attività di selezione (pubblicazione, costi di eventuali esperti delle Commissioni di Valutazione, etc.).
4. I Dirigenti, responsabili delle Linee di Intervento all’interno delle quali sono previsti gli Avvisi Pubblici per le attività di Assistenza Tecnica, definiscono, sulla base delle indicazioni del Piano di

Azione delle Attività di Assistenza Tecnica di cui al precedente art. 7, gli specifici criteri di ammissibilità e di valutazione degli Esperti per le figure professionali richieste.

5. La definizione dei criteri di ammissibilità e di valutazione, da utilizzare per la selezione degli Esperti, sarà implementata informaticamente utilizzando le specifiche funzionalità disponibili nel Sistema di Gestione della Banca Dati degli Esperti.

Per quanto riguarda l'ammissibilità è necessario specificare i seguenti criteri:

- voto minimo di laurea ove necessario;
- possesso di diploma di Laurea in classi specifiche ove necessario;
- possesso di specifici titoli accademici/professionali, ove necessario;
- possesso di almeno 3 anni di esperienze professionali (settori di attività, aree professionali, ruoli, durata), art. 6 comma 1 ultimo periodo;
- specifica conoscenza delle lingue straniere, ove necessario.

Per quanto riguarda la valutazione devono essere specificati i punteggi attribuibili ai seguenti criteri:

- voto di laurea;
- possesso altri diplomi di laurea;
- possesso di ulteriori titoli accademici, di specializzazione, di aggiornamento e formazione professionali;
- possesso di ulteriori titoli professionali, di abilitazione all'esercizio delle professioni, di iscrizioni in albi;
- esperienza professionale maturata ulteriore a quella minima richiesta;
- ove necessario, esperienza specifica maturata nel/le settore/attività richiesto/e; - conoscenza di lingue;
- pubblicazioni effettuate/in corso.

6. I Responsabili di Procedimento degli Avvisi Pubblici provvedono alla predisposizione dei testi finali degli Avvisi Pubblici.

7. Gli Avvisi Pubblici predisposti dai Responsabili di Procedimento sono inviati per i pertinenti controlli di 1° livello ai competenti uffici dell'Amministrazione che entro 10 giorni lavorativi esprimono il parere di conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale e alle prescrizioni del presente Regolamento;

8. I Dirigenti, responsabili delle Linee di Intervento all'interno delle quali sono previsti gli Avvisi Pubblici per le attività di Assistenza Tecnica, approvano con propri Decreti gli Avvisi Pubblici per la Selezione degli Esperti Individuali.

ARTICOLO

11

Pubblicazione degli Avvisi Pubblici per l'iscrizione alla Banca Dati e per la Selezione degli Esperti

1. Il Dirigente responsabile dell'applicazione informatica relativa alla Banca Dati provvede alla pubblicazione con frequenza semestrale, attraverso il sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it), all'avviso informativo relativo all'istituzione della Banca Dati e del relativo Regolamento.

2. La pubblicazione degli Avvisi Pubblici per la Selezione degli Esperti è effettuata dai Responsabili di Procedimento.

3. La pubblicazione relativa agli Avvisi Pubblici deve essere effettuata sull'apposita sezione del sito, istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it) e sul BUR Calabria ed attraverso idonei mezzi di comunicazione.

4. La pubblicazione degli Avvisi Pubblici, secondo le modalità di cui al precedente punto 2, deve essere contestuale all'invio, attraverso posta elettronica, di specifici Avvisi Informativi a tutti coloro che risultino già iscritti alla banca dati.

Gli Avvisi Informativi sono finalizzati ad informare i Soggetti interessati ad inserire, ovvero aggiornare, i loro "curriculum vitae" nella Banca Dati degli Esperti.

5. Gli Avvisi Pubblici dovranno prevedere una scadenza non inferiore a 15 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul BUR Calabria.

6. L'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale interessato all'Avviso Pubblico deve assicurare, attraverso idonei mezzi di comunicazione, la maggiore e più efficace diffusione dell'uso della Banca Dati e dei relativi Avvisi Pubblici adottati.

7. Il candidato iscritto alla banca dati dovrà provvedere alla registrazione della propria candidatura, per le singole selezioni in essere, tramite le funzionalità previste dal sistema informativo. La mancata

candidatura non consentirà l'estrazione della banca dati.

ARTICOLO

12

Valutazione e Selezione degli Esperti

1. I Responsabili del Procedimento degli Avvisi di Selezione provvedono, con il supporto del Responsabile Tecnico del Sistema di Gestione della Banca Dati degli Esperti, a:
 - inserire nel Sistema di Gestione della Banca Dati degli Esperti i criteri di ammissibilità e di valutazione specifici degli Avvisi Pubblici, così come approvati dai rispettivi Decreti dei Dirigenti di Settore del Programma Operativo competenti per materia;
 - estrarre, alle date di scadenza previste negli specifici Avvisi Pubblici, i “curricula vitae” dei Soggetti presenti nella Banca Dati e a trasferirli nelle specifiche Banche Dati dei corrispondenti Avvisi Pubblici;
 - predisporre, a seguito dell'estrazione e dell'archiviazione dei “curricula vitae”, un verbale sulle attività realizzate con l'indicazione dell'orario di inizio e di fine delle attività e con allegati gli elenchi dei Soggetti estratti dalla Banca Dati per gli specifici Avvisi Pubblici. All'estrazione dei “curricula vitae” devono partecipare i Presidenti delle Commissioni di Valutazione o, in caso di loro indisponibilità, un componente delle stesse da loro delegato;
 - pubblicare sulla specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it) i verbali e gli allegati delle attività di estrazione dei “curricula vitae” per gli specifici Avvisi Pubblici.
2. Le Commissioni di Valutazione, con il supporto dei Responsabili del Procedimento e del Responsabile Tecnico del Sistema di Gestione della Banca Dati degli Esperti, provvedono a:
 - definire e pubblicare, nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it), il calendario delle attività di valutazione e selezione degli Avvisi Pubblici indicando le date, l'orario e le sedi per consentire la partecipazione ai Soggetti interessati (candidati di cui ai verbali allegati delle procedure di estrazione dei “curricula vitae”);
 - estrarre e pubblicare, nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it), per gli specifici Avvisi Pubblici, utilizzando le funzionalità automatiche del Sistema di Gestione della Banca Dati degli Esperti, gli elenchi dei Soggetti ammissibili e di quelli non ammissibili;
 - prendere visione dell'elenco dei partecipanti e sottoscrivere la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile;
 - elaborare e pubblicare, nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it), per gli specifici Avvisi Pubblici, utilizzando le funzionalità automatiche del Sistema di Gestione della Banca Dati degli Esperti, le graduatorie dei Soggetti idonei sulla base della valutazione dei titoli di studio e professionali dichiarati e autocertificati (al momento dell'inserimento nella Banca Dati). Nella elaborazione delle graduatorie non viene effettuata la valutazione delle informazioni riportate nella Scheda n. 8 - “Altre Informazioni”;
 - approvare e pubblicare, nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it), per gli specifici Avvisi Pubblici, le graduatorie dei Soggetti vincitori della selezioni ovvero dei Soggetti che saranno chiamati ad effettuare le successive prove di selezione (prove scritte, test, colloqui, etc.);
 - verbalizzare e pubblicare, nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it), gli esiti delle attività precedenti.
3. Le Commissioni di Valutazione, nei casi in cui siano previste ulteriori prove di valutazione (prove scritte, colloqui, test, etc.) provvedono a:
 - definire e pubblicare, nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it), il calendario delle ulteriori prove di valutazione degli Avvisi Pubblici indicando le date, l'orario e le sedi per consentire la partecipazione ai Soggetti interessati (candidati ammessi alle prove);
 - convocare attraverso telegramma o PEC o pubblicazione sul portale tematico www.regione.calabria.it/calabrieuropa sulla base dei calendari delle ulteriori prove di valutazione, i Soggetti interessati (candidati ammessi alle prove) come appositamente specificato nel bando;
 - stabilire, alla prima riunione, i criteri e le modalità di valutazione delle prove di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove;
 - nel caso di previsione di prove scritte, la Commissione di Valutazione prepara tre tracce per ciascuna

prova scritta. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione di Valutazione e dal Segretario;

- nel caso di previsione di prove orali o colloqui, la Commissione di Valutazione, immediatamente
- prima dell'inizio di ciascuna prova orale, definisce i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte;
- assegnare i punteggi ai singoli Soggetti sulla base dei relativi criteri di valutazione e utilizzando le specifiche funzioni del Sistema di Gestione della Banca Dati (valutazioni individuali dei singoli componenti della Commissione di Valutazione, valutazione collegiale della Commissione di Valutazione);
- elaborare e pubblicare, nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it), per gli specifici Avvisi Pubblici, utilizzando le funzionalità automatica del Sistema di Gestione della Banca Dati degli Esperti, le graduatorie dei Soggetti per le ulteriori prove di valutazione;
- approvare e pubblicare, nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it), per gli specifici Avvisi Pubblici, le graduatorie finali dei Soggetti vincitori delle selezioni. Le graduatorie finali sono ottenute, sulla base delle modalità previste dagli Avvisi Pubblici, integrando i risultati della valutazione dei titoli di studio e professionali con i risultati delle prove di valutazione;
- verbalizzare e pubblicare, nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it), gli esiti delle attività precedenti.

TITOLO IV – CONTRATTUALIZZAZIONE DEGLI ESPERTI**ARTICOLO****13****Verifica della Documentazione e dei Titoli degli Esperti Selezionati**

1. I Responsabili del Procedimento degli Avvisi Pubblici provvedono, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione delle procedure di selezione, a richiedere agli Esperti selezionati la documentazione necessaria, nelle forme previste dalla normativa vigente, per la verifica dei curricula, accertando il reale possesso dei requisiti dichiarati nella Banca Dati degli Esperti Individuali.
2. I candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti e dichiarati nella Banca Dati degli Esperti Individuali verranno cancellati dalla stessa. La verifica dei requisiti richiesti e dichiarati comporta, in qualunque momento, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti.
3. I Responsabili di Procedimento verificano, attraverso l'acquisizione di una autodichiarazione specifica degli Esperti selezionati, l'assenza di eventuali cause di incompatibilità con l'incarico di collaborazione per le attività di assistenza tecnica.

ARTICOLO**14****Stipula dei Contratti con gli Esperti Selezionati e Adempimenti Amministrativi**

1. Gli schemi di contratto e i relativi allegati, per le diverse tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente, sono predisposti e forniti dal Dipartimento Responsabile degli Avvisi Pubblici di selezione. Tali schemi sono pubblicati nella specifica sezione della Banca Dati degli Esperti Individuali sul sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it).
2. Le remunerazioni giornaliere/mensili degli Esperti per le specifiche Aree e Figure Professionali, di cui al precedente articolo 2, sono determinate utilizzando come riferimento le analoghe remunerazioni previste dalla nota del Direttore Generale del Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0039320 del 26 novembre 2003 già assunta per le attività di assistenza tecnica del PON "Governance e Assistenza Tecnica FESR 2007/2013" tenendo conto delle riduzioni percentuali disposte dalla normativa regionale vigente nel tempo sul contenimento della spesa per incarichi esterni.
3. La Giunta Regionale provvede ad aggiornare, a partire dal 2009, su proposta congiunta delle Autorità di Gestione dei Programmi di cui al comma 1 dell'articolo 1 e del Dirigente Generale del Dipartimento 7 - "Organizzazione e Personale", gli importi delle remunerazioni di cui al precedente punto 2 anche in considerazione della quantificazione del tetto di spesa annuo da rispettare per medesime finalità. I predetti importi sono pubblicati nella specifica sezione della Banca Dati degli Esperti Individuali sul sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it).
4. I Dirigenti, responsabili delle Linee di Intervento all'interno delle quali sono previsti gli Avvisi Pubblici per le attività di Assistenza Tecnica, approvano con propri Decreti e previo censimento del progetto sul Sistema Informativo di Monitoraggio (oggi SIURP) gli impegni di spesa relativi ai contratti degli Esperti selezionati e gli schemi di contratto tra l'Amministrazione regionale e gli Esperti.
5. I contratti con gli Esperti selezionati sono stipulati dal Dirigente Generale del Dipartimento Responsabile così come previsto dalla DGR 394/2013. I Dirigenti delle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi/Attuativi Regionali, competenti per materia, provvedono, a seguito dell'assunzione degli impegni da parte della Ragioneria Generale alla:
 - repertoriatura dei contratti con gli Esperti selezionati;
 - eventuale registrazione dei contratti con gli Esperti presso l'Agenzia delle Entrate;
 - inoltro delle comunicazioni obbligatorie, ai sensi della Circolare n. 210 del 25 febbraio 2008 e n. 32 del 19 gennaio 2009, del Dirigente Generale del Dipartimento 7 – "Organizzazione e Personale", attraverso l'apposito modulo da inviare al competente Ufficio del Dipartimento 7.
 - inoltro al competente Ufficio del Dipartimento 7, ai sensi delle Circolari n. 254 del 6 marzo 2008 e n. 32 del 19 gennaio 2009, del Dirigente Generale del Dipartimento 7 – "Organizzazione e Personale", del Decreto di affidamento dell'incarico (in formato elettronico) per la pubblicazione nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it) e per la trasmissione all'Anagrafe

delle prestazioni istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.;

- trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi del comma 173 dell'articolo 1 della legge 266/2005, della copia dei decreti dirigenziali di impegno e dei contratti registrati.

ARTICOLO

15

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico conferito

1. Il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico conferito, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'Esperto esterno risultino non conformi a quanto richiesto dal provvedimento di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente competente può chiedere all'Esperto esterno incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

ARTICOLO

16

Trattamento dei Dati Personali

1. Ai sensi dell' art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196), si informano i Soggetti interessati ad inserire i loro curricula che il trattamento dei dati personali da essi forniti è finalizzato unicamente alla creazione della Banca Dati degli Esperti Individuali e all'espletamento delle selezioni che saranno effettuate anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
3. Ai Soggetti interessati ad inserire i loro curricula nella Banca Dati degli Esperti Individuali sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D.Lgs n. 196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Calabria.

ARTICOLO

17

Disposizione generale di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, anche di natura occasionale, e coordinata e continuativa.

ARTICOLO

18

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO
19
Abrogazione

1. Il Regolamento n. 8 del 10 giugno 2009, come modificato dal Regolamento n.9 dell'11 giugno 2010, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 07 marzo 2014

SCOPELLITI